

**LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24**  
**DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO**

**Titolo IV**  
**FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE**

**Art. 38**

*Fondo regionale*

1. È istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.
2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 39.
3. Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'[art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) <sup>es</sup>, e con risorse regionali. I Comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.

**Art. 39**

*Funzioni regionali e comunali*

1. La Regione, sentiti i Comuni:
  - a) stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse, individuando la quota del concorso finanziario comunale;
  - b) definisce le modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.
2. Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché a quantificare ed erogare i contributi.
3. Nella definizione dei contributi e delle modalità di erogazione degli stessi, è perseguita la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.